

Regolamento FORMAZIONE F.I.S.E.

EDIZIONE 2021

PREMESSA

IL SISTEMA NAZIONALE DELLE QUALIFICHE DEL CONI

CHE COSA È IL SISTEMA NAZIONALE DI QUALIFICHE DEI TECNICI SPORTIVI?

Il Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) intende rappresentare il modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi, e in modo particolare per quanto attiene alla formazione dei tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), visto il notevole sviluppo che ha avuto il settore. Il sistema intende anche costituire un riferimento per la formazione delle figure tecniche che operano nell'ambito degli Enti di Promozione Sportiva.

Pur essendo innovativo, lo SNaQ deriva comunque da una tradizione e da un solido percorso di studio, di sperimentazione e di formazione dei formatori che è stato iniziato nel passato e che ha prodotto risultati validi e prestigiosi, sia in termini di risultati d'élite che di partecipazione sportiva.

Lo SNaQ fornisce le coordinate essenziali per un sistema di qualifiche e, conseguentemente, di formazione degli operatori sportivi con le seguenti caratteristiche:

- omogeneità tendenziale per tutte le discipline sportive (nel rispetto delle loro specificità) all'interno del sistema CONI-FSN-DSA;
- omogeneità su tutto il territorio nazionale;
- possibilità di adattamenti specifici alle caratteristiche di ciascun profilo offerto;
- alta compatibilità con le tendenze europee e con l'esigenza di riconoscimento delle qualifiche a livello comunitario;
- articolazione per livelli, fondata sui compiti effettivi svolti dagli operatori sul campo;
- effettiva capacità di integrare la pratica nel processo formativo;
- apertura a collaborazioni con una vasta gamma di agenzie formative nel quadro di alleanze qualificate;
- elevata qualità (di risultati e di processo). Oltre ad elementi di continuità con il passato, il sistema presenta anche importanti elementi di novità, i cui principali sono:
 - il passaggio da un sistema basato sull'input (monte ore) ad un sistema basato sull'output, ovvero la definizione e l'effettivo raggiungimento delle competenze necessarie per le attività professionali;
 - il passaggio a 4 livelli;
 - la mappatura dei livelli sulla base del Sistema Europeo di Qualifiche (EQF), che diventa il modello di riferimento anche sul territorio nazionale;
 - l'introduzione sistematica di un modello di accumulazione e trasferimento di crediti, costituiti da differenti esperienze formative (lezioni in presenza, studio individuale ed attività professionale), di cui vengono definiti principi e metodi di calcolo;
 - la creazione di un sistema di aggiornamento e formazione continua, legato ai crediti formativi, per garantire l'adeguamento di conoscenze e competenze dei tecnici sportivi;
 - la differenziazione chiara tra quattro processi fondamentali:
 - » determinazione delle qualifiche e degli standard di competenza associati;
 - » erogazione della formazione;
 - » acquisizione della qualifica;
 - » rilascio (e rinnovo) della licenza ai tecnici per operare sul campo;
 - l'inclusione di nuove qualifiche (es. preparatori fisici) e percorsi specializzanti nell'ottica della formazione continua.

QUALIFICHE E COMPETENZE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Una qualifica equivale ad una certificazione formale di competenza, rispetto a precisi standard di riferimento, da parte delle autorità preposte. Essa può essere acquisita in uno o più dei seguenti modi:

- un percorso formale o la combinazione di percorsi formativi diversi;
- il riconoscimento di apprendimenti (formali, ma anche non formali e informali) ed esperienze precedenti;
- il riconoscimento di una qualifica conseguita all'estero.

PRIMO LIVELLO

Il primo livello non corrisponde ad una qualifica professionale che abilita un tecnico ad agire immediatamente in autonomia sul campo, ma serve all'introduzione/avvicinamento alla carriera.

Le attività del primo livello dovranno essere svolte sotto la guida e supervisione di un tecnico esperto o di un referente tecnico federale, secondo le specifiche normative federali.

È il livello di formazione iniziale degli operatori sportivi. La natura dei percorsi di acquisizione della qualifica (unità di competenza e crediti associati), l'organizzazione operativa della formazione e i requisiti specifici di accesso sono fissati dalle Federazioni Sportive in accordo con i principi generali dettati dallo SNaQ, con possibilità di cooperazione e sinergia con altri enti e strutture di formazione. Per il conseguimento di una qualifica di primo livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste. Tali esiti di apprendimento, espressi in termini di crediti, corrispondono ad almeno 10 punti credito.

I crediti sono associati anche allo svolgimento di attività pratiche, supervisionate sulla base di norme stabilite dalle singole Federazioni (es.: tecnico di livello superiore, responsabile territoriale, ecc.) o possono essere accumulati in altri contesti, a patto che risultino pertinenti rispetto alle competenze richieste.

SECONDO LIVELLO

È la prima qualifica tecnica operativa pienamente autonoma. Essa richiede l'accertamento delle competenze necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.

Si può accedere dopo avere conseguito la qualifica di primo livello.

Per il conseguimento di una qualifica di secondo livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento, corrispondenti alle competenze richieste. Tali esiti di apprendimento, per il secondo livello, corrispondono almeno a 20 punti credito.

TERZO LIVELLO

La qualifica caratterizza un allenatore in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale.

La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale.

Si può accedere dopo avere conseguito la qualifica di secondo livello.

Per il conseguimento di una qualifica di terzo livello sarà necessario che il candidato abbia raggiunto i necessari risultati di apprendimento, corrispondenti alle competenze richieste, pari a almeno 20 punti credito.

QUARTO LIVELLO (nota: corrisponde al nostro Master)

La qualifica individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca

e formazione o programmi federali di sviluppo del talento: direttore tecnico di squadre nazionali, responsabile di settore (formazione, territorio, ecc.).

Si può accedere con la qualifica di terzo livello, dopo aver svolto attività professionali.

Per conseguire la qualifica, gli allenatori dovranno aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, pari a almeno 50 punti credito.

I corsi per la qualifica di IV livello non dovranno essere svolti necessariamente all'interno dei singoli programmi federali, ma anche in contesti didattici di carattere multisportivo e fortemente interdisciplinare.

Spetta al CONI certificare la congruenza dei programmi federali con il modello SNaQ.

Per definire le qualifiche dei vari livelli vengono utilizzati descrittori generici (aiuto allenatore, allenatore, allenatore capo e tecnico di quarto livello), ma le singole FSN possono adottare denominazioni diverse più appropriate alla loro realtà e tradizione specifica. In questo senso, lo SNaQ costituisce il quadro con cui confrontare e "mappare" tutti i percorsi formativi delle Federazioni che aderiscono al sistema.

Ogni Federazione può articolare in maniera differente il proprio sistema di qualifiche e organizzare di conseguenza la sua formazione, ad esempio prevedendo più qualifiche rispetto a quelle dello SNaQ. Comunque, ogni sistema federale dovrà essere riconducibile e leggibile all'interno del Sistema Nazionale di Qualifiche ai fini del riconoscimento delle qualifiche conseguite ai vari livelli. Tale riconoscimento si manifesta attraverso l'approvazione, da parte degli uffici competenti del CONI, dei regolamenti inerenti la formazione dei tecnici di ciascuna Federazione.

I criteri di riconoscimento avvengono sulla base della rispondenza dei percorsi formativi ai diversi aspetti definiti dal presente documento, in particolar modo in rapporto a:

- curriculum formativo complessivo previsto dai regolamenti federali in tema di formazione dei tecnici;*
- competenze descritte per i quattro livelli;*
- criteri di accesso ai livelli;*
- sistema dei crediti;*
- in generale tutto quanto previsto dalle indicazioni esistenti nel quadro europeo.*

Adesione allo SNaQ

L'adesione completa allo SNaQ costituisce un elemento essenziale per il riconoscimento delle qualifiche e l'inserimento nel sistema dei crediti valido a livello europeo. Le Federazioni che non avessero ancora condiviso il progetto mantengono i loro percorsi formativi, come nel passato, con validità riferita all'interno delle singole Federazioni.

Formazione Permanente

Il sistema dei crediti acquista particolare importanza non solo nell'ambito della formazione curricolare (ovvero del percorso tra i livelli), ma soprattutto nel quadro della formazione permanente. Molte federazioni infatti già prevedono aggiornamenti periodici obbligatori, che spesso però sono molto difficili da realizzare e non sempre hanno contenuti adeguati.

Le Federazioni dovrebbero orientare preferibilmente in modo strategico le attività di aggiornamento, legandole ciclicamente a tematiche o aree specifiche (ad esempio con programmi biennali) piuttosto che suggerire la partecipazione ad iniziative casuali ed occasionali. Oltre a ciò, le attività di aggiornamento dovrebbero avere una consistenza adeguata (non dovrebbero risolversi in incontri di troppo breve durata, ad es. inferiore all'ora). Anche in questo caso l'attribuzione dei punti credito dovrebbe essere proporzionale al carico di lavoro/studio per il partecipante. Le Federazioni possono ovviamente configurare un loro sistema di punti credito che verrà comunque mappato con

riferimento al modello SNaQ. Le attività che possono dare l'opportunità di conseguire punti credito ai fini dell'aggiornamento possono essere molto diversificate includendo particolarmente:

- convegni, conferenze e clinic specifici;
- workshop;
- attività tecniche o di altra natura durante raduni e stage;
- produzione di materiali didattici o articoli o libri su tematiche rilevanti;
- elaborazione di dati e test;
- attività di osservazione di competizioni (in forma strutturata);
- attività di docenza su tematiche specifiche pertinenti;
- attività tecnica sul campo, se realizzata in contesto certificato e didatticamente finalizzato (es.: risultati di atleti/squadre allenati).

Il sistema previsto consente di integrare nel sistema formativo CONI-FSN-DSA, che rimane comunque l'asse centrale della formazione nazionale, anche percorsi di formazione compiuti in altre agenzie formative (Università, Regioni, ecc.), integrando quindi diversi percorsi formativi ed esperienze eterogenee, ma comunque convergenti rispetto alle competenze da acquisire. Si ribadisce come ogni eventuale partecipazione ad altre iniziative qualificate abbia valore per il tecnico sportivo solo se riconosciuta nel sistema formativo CONI, e quindi "trascritta" sul percorso individuale di formazione.

La gestione diretta della formazione coinvolge il CONI attraverso la propria agenzia formativa, la Scuola dello Sport (struttura centrale a Roma), sempre in sinergia con le altre strutture CONI e le Federazioni Sportive.

Per maggiori informazioni:

http://www.scuoladello sport.coni.it/images/documenti/Disposizioni_Operatori_Sportivi.pdf

CODICE ETICO E COMPORIMENTALE DEGLI ISTRUTTORI, TECNICI E STAFF TECNICO FEDERALE

Il testo integrale è disponibile al link:

https://www.fise.it/images/documenti/Image_Archive/Regolamenti/CODICE_ETICO_E_COMPORIMENTALE_DEGLI_ISTRUTTORI_TECNICI_E_STAFF_FEDERALE_.pdf

LIBRO I

NORME COMUNI

TITOLO I STRUTTURA DELLA FORMAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 101 - Il sistema di formazione dei quadri tecnici FISE è stato inserito nel Sistema Nazionale delle Qualifiche del CONI, che corrisponde al sistema internazionale, non soltanto per quanto attiene specificatamente le metodologie didattiche, ma anche per quanto relativo all'autonomia gestionale dei vari livelli.

CAPO II LE UNITA' DIDATTICHE

Art. 102 - Il piano formativo per gli Istruttori e Tecnici Federali è strutturato in Unità Didattiche, relative alle varie discipline e materie di studio, di numero e contenuto tecnico prestabilito per ciascun livello.

All'uopo, è stato istituito un libretto di tipo universitario, nel quale ogni Docente annoterà la presenza e la valutazione di ciascun candidato, disponibile, per gli aventi diritto, presso i Comitati Regionali di appartenenza.

102.1 Le differenti unità didattiche sono programmabili in maniera consequenziale, tipo corso unitario, o modulari, creando una struttura di tipo universitario, avendo ciascuna valutazione indipendente.

A ciascuna unità didattica sono attribuiti Crediti Formativi, in ossequio e conformità allo SNaQ, che potranno consentire, in futuro, l'applicazione del progetto, che è strutturalmente condivisibile anche con altri Enti preposti alla formazione di Quadri Tecnici, per consentire l'equiparazione FISE di titoli di base altrimenti conseguiti.

102.2 Le ore di frequenza previste possono essere programmate o consecutivamente o in maniera modulare.

102.3 I corsi di formazione per istruttori e tecnici vengono programmati dalla FISE attraverso il Dipartimento Formazione, anche su richiesta dei Comitati Regionali.

102.4 Il numero minimo di partecipanti per l'organizzazione di ciascuna Unità Didattica è di 10 persone, al di sotto del quale F.I.S.E. si riserva l'annullamento.

102.5 Tutte le U.D. devono essere superate con un punteggio minimo di 60/100. In caso di esito negativo della verifica al termine di ciascuna Unità Didattica, essa può essere sostenuta una seconda volta; in caso di reiterato esito negativo, il candidato deve ripetere il corso.

102.6 Per la frequenza delle U.D. nelle quali è previsto il montare a cavallo è obbligatorio avere a disposizione, per tutta la durata del corso, un cavallo idoneo, adeguato per livello di

addestramento, nonché la necessaria bardatura ed attrezzatura, in buone condizioni; i cavalli devono essere in buona condizione di salute, ed essere in regola con il tesseramento FISE e con le vigenti disposizioni sanitarie.

102.8 Alle Unità Didattiche possono essere inseriti auditori, dietro pagamento della prescritta quota di iscrizione, a discrezione del Comitato Regionale, purché siano in possesso di autorizzazione a montare FISE debitamente rinnovata per l'anno in corso.

102.9 Il Consiglio Federale delibera le quote di iscrizione ai corsi ed agli esami, per come riportate nell'apposito regolamento.

102.10 La frequenza, comprovata da attestato di partecipazione ad un corso di Primo Soccorso, è obbligatoria per tutti gli Istruttori e Tecnici FISE che intendono sostenere esami. Pertanto l'attestato di partecipazione va allegato alla documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione all'esame o comunque prima che possa essere ratificata l'operatività conseguente all'esito positivo dell'esame.

102.11 Nell'ambito di ciascuna disciplina, si individuano unità didattiche diverse, il cui livello crescente, contrassegnato da numeri, contraddistingue un sempre maggior grado di approfondimento dei contenuti tecnici.

102.12 I programmi tecnici delle varie Unità Didattiche (approfonditi in appositi articoli) sono stati a suo tempo revisionati da parte dei Docenti di Tecnica Equestre delle discipline e/o materie contemplate dal piano di studi, ma il Dipartimento intende comunque organizzare una serie di riunioni programmatiche e di confronto con i vari docenti.

102.13 La condivisione del modello delle Unità didattiche consente, quindi, di standardizzare su un elevato livello qualitativo la preparazione dei Quadri tecnici su materie comuni (quali, per esempio, veterinaria, psicologia, tecnologie educative), e permettere, quindi, un utilizzo del proprio piano di studi anche in senso trasversale, dando vita ad un progetto formativo moderno, standardizzato e duttile, con un'offerta, anche ai livelli base, di alto profilo formativo.

102.14 Le UD possono essere programmate in presenza, parzialmente on line, totalmente on line, in base a quanto espressamente previsto per ciascuna di esse.

TITOLO II **PROCESSI FORMATIVI**

Art. 103 - Acquisizione della qualifica

La qualifica di Istruttore o Tecnico Federale si acquisisce attraverso differenti processi formativi all'uopo stabiliti dalla FISE:

103.1 la frequenza di appositi corsi denominati Unità Didattiche, cui segue il superamento dell'esame previsto per ciascuna qualifica;

103.2 attraverso un esame per privatisti qualora il candidato risulti essere in possesso delle specifiche tecniche richieste dalla disciplina per la quale si intende conseguire la qualifica;

103.3 attraverso il proprio curriculum sportivo, qualora si possa annoverare la partecipazione ad eventi di particolare rilevanza, come meglio specificato nell'apposito articolo;

103.4 attraverso i crediti formativi, derivanti dai risultati dei propri allievi secondo apposite tabelle.

Art. 104 - Requisiti

Coloro che intendono conseguire per la prima volta una qualifica tecnica FISE o conseguire una qualifica di livello superiore a quella già posseduta dovranno avere:

104.1 Tesseramento in corso di validità ed autorizzazione a montare del livello previsto dalla qualifica che si intende conseguire;

104.2 Titolo di studio: Scuola dell'obbligo per il livello di base (ove previsto) ed il primo livello – Diploma di scuola secondaria di 2° grado (Maturità) per i livelli dal secondo in su;

104.3 Dovrà inoltre risultare in regola con quanto appresso esplicitato:

- a) non avere riportato condanne anche in stati stranieri per delitti dolosi passati in giudicato con pene superiori ad un anno di reclusione;
- b) non essere stati attinti da misure cautelari personali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 586 bis, dall'art. 600 all'art. 602, dall'art. 605 all'art. 609 bis al 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- c) non essere imputati (pertanto vi è l'obbligo di comunicazione solo nel caso di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero con esclusione dei casi in cui vi sia stata notificazione di informazione di garanzia, verbale di elezione di domicilio e di identificazione, richiesta di proroga delle indagini preliminari, avviso di chiusura delle indagini preliminari, incidenti probatori) in processi penali per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 583 bis all'art. 583 quater, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), nonché per violazione del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- d) non aver riportato condanne (anche se non ancora passate in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per violazione dei seguenti articoli del codice penale: dall'art. 519 all'art. 540 (reati contro la moralità pubblica e il buon costume), dall'art. 544 bis all'art. 544 sexies, dall'art. 575 all'art. 580, dall'art. 582, bis all'art. 586 bis, art. 593, dall'art. 600 all'art. 602, art. 605, dall'art. 609 bis all'art. 609 duodecies (reati contro la persona), dall'art. 612 bis all'art. 613 ter, dall'art. 570 all'art. 574, artt. 638, 672 e 727 nonché del DPR n. 309 del 1990 e successive modificazioni (Testo unico sugli stupefacenti);
- e) non avere subito squalifiche e/o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI, della F.I.S.E., di altra Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva.

Art. 105 - Livelli

Nel processo formativo federale si individuano i seguenti livelli, il cui ottenimento è consequenziale:

- a) Operatore
- b) Istruttore (e Tecnico, ove e se previsto) di Base
- c) Istruttore e Tecnico di 1° livello
- d) Istruttore e Tecnico di 2° livello
- e) Istruttore e Tecnico di 3° livello
- f) Istruttore e Tecnico di 3° livello per meriti sportivi

g) Master
salvo quanto diversamente previsto da ciascuna disciplina.

Art. 106 - Età

Per intraprendere i percorsi formativi per l'ottenimento di qualifiche federali, occorrerà aver raggiunto le seguenti età minime:

- a) Operatori: 16 anni compiuti
- b) Istruttori di Base: 18 anni compiuti
- c) Istruttori e Tecnici di 1° livello: 18 anni compiuti
- d) Istruttori e Tecnici di 2° livello: 20 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente (con esclusione per gli esami privatisti, ove previsto l'accesso diretto)
- e) Istruttori e Tecnici di 3° livello: 22 anni compiuti e comunque non meno di due anni di anzianità della qualifica precedente
- f) Master: 40 anni compiuti e comunque non meno di cinque anni di anzianità della qualifica precedente

TITOLO III

ESENZIONI DAL MONTARE A CAVALLO DURANTE L'ITER FORMATIVO

Art. 107 - Per coloro che sono già in possesso di una qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), è possibile richiedere ed ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame che durante le unità didattiche qualora l'età sia superiore ai 45 anni compiuti (a tal proposito vale la regola del millesimo dell'anno). Sarà comunque fatto obbligo di presenza durante le prove pratiche. La commissione chiederà di commentare in forma scritta le prove pratiche effettuate dagli altri candidati. I commenti e/o gli elaborati saranno oggetto di valutazione come se si fosse sostenuta la prova montata.

Art. 108 - Per coloro che sono già in possesso di qualsivoglia qualifica tecnica FISE (fatta eccezione per quella di Operatore Ludico), ed hanno un'invalidità permanente che impedisca di montare a cavallo e che sia documentata da una cartella clinica ospedaliera, potranno ottenere l'esenzione dal montare a cavallo sia durante la prova d'esame che durante le unità didattiche, inviando alla Federazione con adeguato anticipo, copia della succitata documentazione che sarà sottoposta al vaglio del medico sportivo federale. In caso di esenzione, si rammenta che per il richiedente sarà inibita l'attività sportiva equestre in maniera permanente, come il rilascio di qualsiasi autorizzazione a montare, attivando il blocco irreversibile della tessera online.

TITOLO IV

CREDITI FORMATIVI

Art. 109 – Curriculum agonistico allievi

Ogni percorso di formazione per Istruttori e Tecnici contempla l'attribuzione di crediti formativi, calcolati in base ai risultati agonistici dei propri allievi, e finalizzati a facilitare l'ottenimento della qualifica.

Art. 110 – Attribuzione di crediti formativi in base alla qualifica posseduta ed in base al titolo di studio

Potranno essere riconosciuti crediti formativi in base alla seguente tabella:

QUALIFICA	CFU	A VALERE SU U.D. numero
LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA*	3	6 – 16 – 24 - 27
LAUREATI IN PSICOLOGIA	5	7 – 8 – 15 – 17 – 26 - 27
LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE	6	7 – 8 – 15 – 17 – 18 – 26 - 27
LAUREATI IN SCIENZE E TECNICHE EQUINE	3	1
PREPARATORI GIOVANI CAVALLI	2	1 - 14 – 23
ISTRUTTORI SPECIALIZZATI DRESSAGE LIV. M LIV. D	9 10	3 – 10 3 – 10 - 20
TECNICI DI VOLTEGGIO	1	18
TECNICI ATTIVITA' LUDICA	0.5	9
DIRETTORI DI CAMPO	0.5	29
TECNICI DI EQUITURISMO (con qualifica antecedente al 30 maggio 2012)	3	1
POSSESSO DI AUT. A MONTARE DI 2° GRADO	3	1 (sostengono solo la verifica)

*NON SOSTENGONO IL COLLOQUIO DI VETERINARIA ALL'ESAME

TITOLO V **MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA'**

Art. 111 - Per essere considerati in attività gli Istruttori e Tecnici Equestri di Base e gli Istruttori sino al 2° livello devono

- a) rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente dal Consiglio Federale;
- b) aver frequentato la prevista formazione continua per il proprio livello tecnico.

Art. 112 - Per essere considerati in attività gli Istruttori e Tecnici con qualifica dal 3° livello in su devono

- a) rinnovare il proprio tesseramento tutti gli anni entro la scadenza prevista annualmente dal Consiglio Federale.

TITOLO VI **FORMAZIONE CONTINUA: AGGIORNAMENTI**

Art. 113 - La frequenza alla formazione continua è da ripetersi con la periodicità prevista dal presente Regolamento (a tal proposito, vale l'anno solare), anche per verificare l'operatività e garantire all'utenza quadri tecnici sempre aggiornati ed al passo con i tempi.

Art. 114 - L'obbligo di aggiornamento decorre dall'anno successivo a quello dell'ottenimento dell'ultima qualifica.

Art. 115 - A coloro che sono in possesso di più di una qualifica di Istruttore e/o Tecnico Federale, è data facoltà di aggiornarsi una sola volta nell'anno, frequentando, quindi, un solo stage di aggiornamento, purché la scadenza ricada nell'ambito della periodicità prevista per ciascuna delle qualifiche possedute.

Art. 116 - La comunicazione dell'avvenuto aggiornamento deve essere inserita nell'apposito database da parte del Comitato Regionale che organizza il corso o dalla FISE centrale, qualora l'organizzazione sia in capo alla stessa.

L'aggiornamento andrà annotato nell'apposito Libretto dell'Istruttore.

Art. 117 – Si individuano due tipologie diverse di stage di aggiornamento, con finalità differenti:

117.1 – c.d. di mantenimento: solo teorici, rivolti a coloro che non sono intenzionati ad intraprendere e/o proseguire alcun iter formativo e di crescita, mirati a fornire un aggiornamento in merito ai seguenti aspetti di interesse professionale, che, a titolo esplicativo e non esaustivo, sono relativi a:

- aspetti legali;
- aspetti tributari, fiscali e del lavoro;
- eventuali modifiche ai Regolamenti Federali;
- regolamenti e normative veterinarie;
- aspetti relativi alla psicologia e pedagogia, tecnologie educative;
- marketing e comunicazione.

I Docenti sono quindi quelli inseriti negli elenchi o appositamente autorizzati dal consiglio federale per specifici corsi Ufficiali di gara, Veterinari, Psicologi, Professionisti specializzati negli aspetti legali e fiscali nello specifico degli Sport Equestri.

L'organizzazione è a cura e carico della FISE, anche per il tramite dei Comitati Regionali.

Durata: 1 giornata/8 ore.

Nota: per completezza di informazione si veda anche il paragrafo seguente "Casi particolari"

117.2 – c.d. di crescita o di passaggio: rivolti a quanti siano interessati ad una crescita professionale, consentono, con la frequenza, di acquisire crediti formativi validi ai fini dei passaggi di livello. (Unità didattiche)

La frequenza non a cavallo delle unità didattiche in cui è prevista la parte pratica attiva, sono considerate valide unicamente per il mantenimento dell'operatività della qualifica; anche in questo caso sarà necessario acquisire una valutazione positiva affinché l'aggiornamento sia ritenuto valido.

117.3 Gli aggiornamenti possono essere effettuati anche on line.

Art. 118 – Casi particolari

118.1 - Gli Istruttori di allievi partecipanti agli "Stage di Campagna" validi per il conseguimento dell'autorizzazione a montare di 1° grado, possono richiedere la validazione, come aggiornamento annuale, della loro presenza, con il proprio allievo, a tutte le giornate previste dal suddetto stage: in tal caso, il Tecnico firma il libretto dell'istruttore e la comunicazione del nominativo dell'Istruttore aggiornato è inoltrata, attraverso il Comitato Regionale, al Dipartimento Formazione.

118.2 - Gli istruttori che frequenteranno gli stage nelle tre discipline olimpiche, indetti dalla FISE centrale con i Tecnici nominati dai dipartimenti sportivi federali, ove espressamente indicato dalla FISE stessa, valgono come aggiornamento istruttori, anche senza la presenza di un proprio allievo, ma con l'obbligatorietà di frequenza per tutta la durata dello stage e per

tutte le attività previste. E' responsabile il Comitato Regionale organizzatore per quanto riguarda le presenze. Una quota di iscrizione può essere applicata a discrezione del Comitato Regionale organizzatore.

Per quanto relativo agli stage organizzati dai Comitati Regionali, sono ritenuti validi se tenuti da un tecnico minimo di 3° livello.

118.3 - La frequenza alle varie unità didattiche non può essere ripetuta; al termine di ciascuna di esse, è prevista una valutazione, con modalità differenti a seconda della tipologia dell'unità stessa (es. colloquio, test a risposta multipla, prova pratica, valutazione del docente in base alla resa durante il corso etc.).

118.4 - La frequenza non a cavallo delle unità didattiche in cui è prevista la parte pratica attiva, sono considerate valide unicamente per il mantenimento dell'operatività della qualifica; in questo caso è sufficiente acquisire l'attestato di frequenza, rilasciato da Comitato Regionale o FISE Centrale, affinché l'aggiornamento sia ritenuto valido.

Non sono concesse temporanee esenzioni dal montare a cavallo, ancorché certificate dal medico.

118.5 - La partecipazione a tutte le unità didattiche è aperta a tutti i livelli, a condizione che sia applicato un criterio di progressione, (es. l'U.D. 16 Veterinaria e mascalcia 2 potrà essere frequentata solo da coloro che hanno già frequentato l'U.D. 6 Veterinaria e mascalcia 1 e superato la relativa verifica). Affinchè una U.D. sia valida per il passaggio al livello successivo, dovrà essere superata con esito positivo la valutazione finale, e debitamente annotata sul Libretto dell'Istruttore/Tecnico.

118.6 - Gli istruttori che svolgono attività come cavalieri di interesse nazionale potranno inviare annualmente al Dipartimento Formazione la richiesta di esenzione dall'aggiornamento, indicando gli stage di preparazione tecnica e i ritiri collegiali cui hanno partecipato.

E' necessario acquisire il nulla osta della competente Direzione Sportiva.

118.7 - Agli Istruttori e Tecnici che presentano allievi juniores qualificati per la finale di circuiti federali giovanili di ogni specifica disciplina (es. "Progetto Sport") è riconosciuto l'aggiornamento, secondo quanto indicato espressamente sul programma del circuito. I nominativi degli Istruttori sono inviati agli Uffici Federali tramite il proprio Comitato Regionale di appartenenza.

118.8 - Agli istruttori e Tecnici che hanno allievi selezionati per i campionati europei di categoria o che partecipano a rappresentative nazionali in gare internazionali di selezione per i campionati europei di categoria, su convocazione federale, secondo quanto indicato espressamente sul programma di disciplina, è riconosciuto l'aggiornamento annuale. Gli Istruttori e i Tecnici inviano la richiesta direttamente agli uffici federali della Formazione che verifica tramite il competente dipartimento di disciplina.

Art. 119 – Operatore Ludico

Per questa qualifica non sono obbligatori gli aggiornamenti.

Art. 120 – Guide - Operatori Tecnici – Istruttori e Tecnici di Base – Tecnici Attività Ludica

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Potranno:

a) frequentare lo stage di mantenimento (vedi sopra)

oppure:

- b) frequentare una unità didattica programmata per il livello immediatamente superiore, attraverso la frequenza della quale si rientra automaticamente nel progetto di formazione del 1° livello.

Art. 121 - Istruttori e Tecnici di 1° livello

Si aggiornano con frequenza annuale, per poter operare.

Potranno:

- a) frequentare lo stage di mantenimento (vedi sopra)
oppure:
- b) frequentare una unità didattica programmata per il livello immediatamente superiore, attraverso la frequenza della quale si rientra automaticamente nel progetto di formazione del 2° livello.

Art. 122 - Istruttori e Tecnici di 2° livello

Si aggiornano con frequenza biennale per poter operare.

Potranno:

- a) frequentare lo stage di mantenimento (vedi sopra)
oppure:
- b) frequentare una unità didattica programmata per il livello immediatamente superiore, attraverso la frequenza della quale si rientra automaticamente nel progetto di formazione del 3° livello.

Art. 123 - Seminari di aggiornamento per Istruttori e Tecnici di 3° livello e Meriti Sportivi

Si ritiene che l'aggiornamento tecnico non si debba esaurire col conseguimento della qualifica di 3° livello, ma, a maggior ragione, sia indispensabile proporre strumenti di aggiornamento tecnico di alto livello anche a Istruttori di grado elevato.

Saranno organizzati incontri tecnici di confronto e aggiornamento, rivolti espressamente agli Istruttori Federali di 3° livello, con lo scopo di condividere le diverse esperienze al fine di acquisire anche spunti e suggerimenti per la corretta programmazione dell'attività di istruzione.

Tali aggiornamenti saranno definiti periodicamente dalla Federazione.

Ciascun seminario si articolerà in giornate di lavori, monotematiche, e saranno organizzati dalla F.I.S.E. centrale.

Art. 124 - Le modalità di aggiornamento degli Istruttori residenti ed operanti stabilmente all'estero, (che devono rinnovare annualmente il passaporto IGEQ), vanno concordati direttamente con il Dipartimento.

Art. 125 - CORSI DI PRIMO SOCCORSO

Il Dipartimento Formazione organizza corsi di Pronto Soccorso, in sinergia e per il tramite di Enti che diano la necessaria affidabilità e che possano rilasciare un'attestazione di idoneità. Tale organizzazione è possibile anche attraverso i Comitati Regionali.

In difetto di tale certificazione, non è più possibile rilasciare i passaporti internazionali dell'IGEQ (vd. Apposito paragrafo).

L'attestato corrispondente va allegato alla documentazione da produrre all'atto dell'iscrizione all'esame.

I corsi devono essere del tipo BLS + BLS-D.

I corsi hanno validità di 2 anni, successivamente dovranno essere ripetuti, fa fede la data di emissione del certificato.

TITOLO VII

USCITA DAI RUOLI OPERATIVI E REINTEGRI

Art. 126 - Gli Operatori, gli Istruttori ed i Tecnici che non abbiano partecipato a stage di aggiornamento previsti per il mantenimento della loro qualifica, sono posti fuori ruolo e, per poter esercitare presso Enti Affiliati e/o svolgere attività professionale, devono essere reintegrati nei ruoli operativi.

Il reintegro di Istruttori e Tecnici fuori ruolo si effettua con la frequenza di un'Unità Didattica di crescita, scelta fra quelle del proprio livello di competenza; sono valide anche le Unità Didattiche la cui frequenza è aperta a tutti i quadri tecnici o con la frequenza di corsi appositamente istituiti dalla FISE.

TITOLO VIII

ESAMI

Art. 127 - Il Consiglio Federale delibera il rilascio dei titoli conseguenti ad esami e/o procedure previste dal presente Regolamento, in forza di istruttorie curate dai competenti uffici federali.

Art. 128 - Le Commissioni d'esame sono nominate dal Consiglio Federale che individua gli Esaminatori fra i Docenti abilitati che non abbiano svolto mansioni di docenti durante i corsi.

Art. 129 – Composizione Commissione d'esame

La Commissione d'esame Istruttori e Tecnici è così composta:

Presidente di Commissione – Tecnici/Giudici di disciplina o delle diverse discipline – Veterinario – eventuale Psicologo e tecnico attività ludica ove è previsto.

Le materie Regolamenti – Veterinaria – Psicologia – Pedagogia – Fisiologia – Attività Ludica (ove e se previste) potranno essere sostituiti da questionari on line.

Art. 130 - Criteri di ammissione

Sono ammessi a sostenere l'esame di ottenimento della qualifica o di passaggio alla qualifica immediatamente superiore:

- a) coloro che abbiano completato l'iter formativo previsto per il conseguimento della specifica qualifica
- b) candidati per equiparazione titoli stranieri di Federazioni non appartenenti all'I.G.E.Q.
- c) candidati per equiparazione titoli militari
- d) candidati privatisti in base a quanto previsto dall'apposito paragrafo di ogni specifica disciplina.

Art. 131 - La domanda di ammissione alla sessione d'esame deve essere inoltrata alla F.I.S.E. – Dipartimento Formazione, corredata di tutte le specifiche richieste, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito internet istituzionale nell'area Formazione.

Art. 132 - La partecipazione a cavallo nelle prove ove prevista è tassativa. Non sono concesse deroghe a nessun titolo, fatto salvo quanto previsto dall'apposito articolo "ESENZIONI".

Art. 133 - Programma d'esame

Gli esami si svolgeranno su prove pratiche sia a cavallo che a piedi e prove teoriche.

133.1 - La prova teorica consiste in:

133.1.1 - discussione di argomenti di tecnica equestre relativi alla/e disciplina/e di pertinenza della qualifica, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici;

133.1.2 - discussione di argomenti di veterinaria, tecnologie educative, etica, regolamenti e regolamentazioni federali, con grado di approfondimento variabile in base al livello ed ai programmi specifici.

133.1.3 - discussione della tesi ove e se prevista

133.1.4 - alcune domande sugli aspetti legali e amministrativi legati alla professione dell'istruttore/Tecnico ed alla gestione dell'attività di un'associazione sportiva FISE.

La prova teorica potrà essere effettuata anche on line.

133.2 - La prova pratica consiste in:

133.2.1 - effettuazione di prove a cavallo, in base alla qualifica di pertinenza congrue con il livello ed i programmi specifici, qualora le stesse non siano state sostenute e superate al termine delle relative Unità Didattiche.

133.2.2 - prova di conduzione di una ripresa ovvero simulazione di una lezione con allievi, con tema assegnato dalla Commissione d'esame, con grado di approfondimento variabile in base al livello, alla/e disciplina/e ed ai programmi specifici.

Art. 134 - E' possibile sostenere la prova d'esame delle materie tecniche montate al termine delle corrispondenti Unità didattiche. Il Docente del corso dovrà dare il nulla osta per sostenere detto esame.

Coloro che volessero usufruire di questa facilitazione, dovranno inoltrare richiesta e versare la prescritta quota alla FISE centrale, che provvede all'invio di un esaminatore.

Questa prova, se superata con esito positivo, sostituisce la prova pratica montata prevista durante l'esame di ottenimento della qualifica.

I Comitati Regionali organizzatori richiedono, all'atto dell'approvazione del corso, la presenza dell'esaminatore.

La valutazione sarà verbalizzata e registrata sul libretto dell'istruttore/tecnico.

I verbali sono inviati alla FISE.

Art. 135 – Superamento esame

Un esame di qualsivoglia tipologia, ivi compresi gli esami al termine delle Unità Didattiche, si intende superato se tutte le prove previste sono state superate con esito positivo, intendendo per tale il raggiungimento del punteggio di 60/100 per ogni prova.

Se le prove non superate sono una o due, le stesse potranno essere ripetute durante una sessione d'esame calendarizzata, nei tempi previsti dall'apposito articolo.

Se le prove non superate sono superiori a due, l'esame non si considera superato.

L'esito di ogni prova sarà riportato su apposito verbale d'esame, mantenuto agli atti presso gli Uffici Federali.

Art. 136 - Tesi

Per ogni tipologia di esame di qualsiasi disciplina e livello tecnico, è contemplata la presentazione di una tesi, l'argomento della quale è scelto autonomamente dal candidato in base alla propria esperienza personale, nel contesto della disciplina per la quale si richiede la qualifica.

Ove non sia prevista, ciò è indicato espressamente nell'articolo relativo alla qualifica interessata.

La tesi è così strutturata:

- a) introduzione
- b) trattazione dell'argomento
- c) note tecniche relative
- d) conclusioni finali

Dal computo delle pagine sono escluse illustrazioni e foto eventualmente a corredo.

Ogni pagina è composta da circa 35 righe, con carattere 12.

La tesi ha una lunghezza minima di:

1° livello (elaborato sul tirocinio): minimo 5 – massimo 10 pagine

2° livello: minimo 10 – massimo 20 pagine

Le tesi vanno inoltrate alla F.I.S.E., Dipartimento Formazione, via e-mail formazione@fise.it, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'esame.

Non sono presi in esame elaborati pervenuti in ritardo rispetto al termine sopra menzionato.

Art. 137 - Nelle prove pratiche si applicano i regolamenti di disciplina per quanto riguarda le imboccature, le bardature e la tenuta.

Art. 138 - Limiti di tempo per completare i programmi federali e per sostenere gli esami.

Non si pone alcun limite al completamento dei programmi federali per Istruttori e Tecnici.

Art. 139 - Ripetizione prove con esito insufficiente

Si potrà effettuare in base alla tempistica appresso riportata:

- **ripetizione colloquio:** trascorso minimo un mese
- **ripetizione prova conduzione:** trascorso minimo un mese
- **ripetizione prova a cavallo:** trascorsi minimo un mese
- **ripetizione intero esame:** trascorsi minimo 3 mesi

TITOLO IX

EQUIPARAZIONE TITOLI RILASCIATI DA FEDERAZIONI STRANIERE

Art. 140 - I tesserati di **nazionalità italiana** che hanno acquisito qualifiche tecniche a fronte di corsi frequentati **all'estero** presso Federazioni straniere, per ottenere il riconoscimento della qualifica FISE corrispondente, dovranno presentare richiesta, attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Piano di studi
- b) Monteore
- c) Attestazione di aver sostenuto l'esame di qualifica con esito positivo
- d) Specifiche tecniche dell'esame sostenuto (certificato dalla Federazione in questione)
- e) Autorizzazione a montare Fise congruente con la tipologia della qualifica richiesta
- f) Idoneità rispetto ai requisiti previsti da questo regolamento

Il Dipartimento Formazione si riserva, previa valutazione dei curricula e documentazioni pervenuti,

di non accogliere le richieste qualora non sussistano i requisiti tecnici.

Si fa riferimento ai programmi tecnici degli esami di cui agli appositi paragrafi del presente regolamento.

Il Candidato dovrà superare positivamente tutte le prove.

Art. 141 - Qualora La Federazione faccia parte dell'I.G.E.Q., si procederà all'equiparazione diretta; diversamente, si valuterà l'opportunità di ammettere il candidato all'esame per il conseguimento della qualifica richiesta.

Art. 142 - I cittadini **stranieri** che sono in possesso di titolo rilasciato da Federazione straniera, se previsto dalla griglia di equiparazione dell'International Group (I.G.E.Q.), potranno richiedere l'equiparazione al corrispondente livello italiano, inviando, per il tramite del Comitato Regionale di appartenenza, copia del passaporto internazionale I.G.E.Q. dell'Istruttore, rilasciato dalla Federazione di appartenenza, **se in possesso di autorizzazione a montare valida per l'anno in corso**.

Art. 143 - I cittadini italiani che richiedono l'equiparazione di qualifica tecnica di qualsiasi livello rilasciata all'estero attraverso esami da privatisti, ovvero senza la frequenza di corsi appositamente programmati, dovranno essere in possesso minimo di autorizzazione a montare di 1° grado e di attestato di Primo soccorso tipo BLS/BLSD, sostenere un colloquio relativo ai regolamenti delle discipline olimpiche ed alle regolamentazioni federali, ed, in aggiunta a quanto sopra, dovranno sostenere una prova di conduzione di una ripresa con allievi in campo, e pagare la prescritta tassa. Quanto sopra fatti salvi specifici provvedimenti in merito.

Art. 144 - Saranno ammessi solo candidati che abbiano svolto l'esame direttamente e non attraverso interpreti o traduttori, pertanto, coloro che hanno ottenuto una qualifica presso una Federazione estera dovranno autocertificare di aver sostenuto l'esame nella lingua della federazione dove hanno effettuato l'esame stesso o in altre lingue riconosciute dalla Federazione stessa dove hanno effettuato l'esame.

Art. 145 - Coloro che, in possesso di titolo rilasciato da una Federazione straniera, non rientrassero nella fattispecie sopra descritta, potranno essere eventualmente ammessi a sostenere l'esame del livello FISE corrispondente, qualora previsto dalla vigente regolamentazione, pagando la prescritta tassa di iscrizione.

L'ammissione all'esame sarà subordinata alla valutazione, da parte del Dipartimento Formazione, della documentazione attestante, che dovrà necessariamente comprendere il programma tecnico del corso frequentato, opportunamente tradotto, e il monte ore, nonché il diploma.

Si potrà prendere in considerazione l'equiparazione diretta o una formula di esami ridotta in base a quanto certificato dalla federazione di appartenenza.

E' fatto obbligo di produrre anche l'attestato di corso di Primo soccorso.

Art. 146 - Si fa riferimento ai programmi tecnici degli esami di cui agli appositi paragrafi del presente regolamento.

Art. 147 - International Group for Equestrian Qualifications (I.G.E.Q.)

147.1 - L' I.G.E.Q. è un' organizzazione internazionale, riconosciuta dalla FEI, della quale la FISE è socio fondatore, che si occupa di tutti gli aspetti attinenti agli iter formativi dei quadri


tecniche, al fine di confrontare e armonizzare le qualifiche di istruttore di equitazione e tecnici delle varie discipline non olimpiche nel mondo, attraverso tavoli di lavoro e continui confronti fra i rappresentanti delle diverse Federazioni associate.

147.2 - Sono state istituite procedure condivise per standardizzare il livello di qualificazione degli istruttori e tecnici in 3 livelli internazionali, cui si aggiunge un 4° livello denominato "International Expert" (corrisponde al nostro "Master"). L' I.G.E.Q. ha già pubblicato una griglia che permette l'equiparazione internazionale dei titoli di Istruttore di 1°/2°/3° livello, (vedi tabelle in appendice) Tecnico di volteggio di 1°/2°/3° livello, Tecnico di attacchi di 1°/2°/3° livello, Tecnico di Riabilitazione Equestre, Tecnico di Equitazione Americana, Tecnico di Equitazione di Campagna, conseguiti nell'ambito delle Federazioni Nazionali. Attraverso le griglie di equiparazione, sarà possibile, pertanto, individuare facilmente il livello di competenze del Tecnico e procedere all'equiparazione, per il tramite del Passaporto Internazionale dell'Istruttore/Tecnico, che attesta l'effettivo possesso della qualifica.

147.3 - Il passaporto deve essere rinnovato annualmente attraverso la Federazione Nazionale ove si opera.

147.4 - In difetto della certificazione di idoneità rilasciata a fronte della frequenza dei corsi di Primo Soccorso, (vd. apposito paragrafo). non sarà più possibile rilasciare i passaporti internazionali dell'IGEQU

147.5 - Si sottolinea che **solo le qualifiche rilasciate dalla F.I.S.E. potranno essere equiparate a livello internazionale.**



147.6 - Il passaporto Internazionale dell'Istruttore viene emesso esclusivamente dalla Federazione di appartenenza agli istruttori residenti in modo permanente, ed è un prezioso strumento che consente l'operatività dell'Istruttore/Tecnico in tutti i Paesi membri, con il riconoscimento immediato della propria qualifica.

Per ulteriori informazioni: www.igequ.org

Art. 148 - La FISE si attiva nel monitoraggio dei processi formativi delle Federazioni consociate, al fine di rilevare eventuali difformità rispetto agli standard ed ai corrispondenti regolamenti internazionali, da segnalare all'IGEQU per il seguito di competenza".

TITOLO X IDONEITA' DEI CAVALLI A TUTELA DEL BENESSERE

Art. 149 - La valutazione dell'idoneità delle condizioni fisiche, atletiche e tecniche dei cavalli a svolgere l'attività prevista dai corsi e/o esami è demandata all'insindacabile giudizio del Docente del corso e/o della Commissione d'esame, che hanno pieno titolo per decidere se ammettere o meno al corso e/o all'esame il soggetto ritenuto non idoneo.

TITOLO XI

DOCENTI

Art. 150 - I Docenti dei corsi di formazione per istruttori, e per tutti i quadri tecnici federali, sono inseriti in appositi elenchi, deliberati dal Consiglio Federale.

Art. 151 - Quale parametro tecnico minimo, si individua il possesso della qualifica di 3° livello.

Art. 152 - I Docenti federali devono essere in possesso di tesseramento FISE da almeno 3 anni senza interruzione e regolarmente rinnovato per l'anno in corso.

Art. 153 - Il limite di età minima per inoltrare richiesta di inserimento nei ruoli operativi dei Docenti è di 28 anni.

Art. 154 - I Docenti federali devono avere i requisiti prescritti nel presente regolamento per gli Istruttori e Tecnici Federali di 3° livello, con anzianità di 3 anni e ottemperare ai requisiti di moralità previsti per le cariche elettive dall'art. 61 dello Statuto Federale, anche se oggetto di provvedimenti di Grazia o Amnistia o Indulto o riabilitazione; devono rispettare i requisiti morali previsti dal Codice Etico.

Art. 155 - I Docenti devono impegnarsi formalmente ad operare nel rispetto dei programmi tecnici e dei criteri didattici stabiliti dalla Federazione, che vengono condivisi periodicamente durante apposite riunioni collegiali, nel rispetto del monte ore previsto da ciascun corso.

Art. 156 - I Docenti partecipano a riunioni e seminari periodici, che F.I.S.E. organizza allo scopo di confrontare le metodologie educative e le tecniche didattiche, anche al fine di perseguire l'obiettivo dell'uniformità di insegnamento; per mantenere l'inserimento nel ruolo dei Docenti è necessaria la partecipazione ad almeno una sessione di aggiornamento l'anno ed aver operato come docente in almeno una unità didattica ogni 2 anni. Tale norma si applica dall'anno 2021.

Art. 157 - Coloro che non provvedono a quanto previsto dal precedente art.156 sono posti nell'elenco dei Docenti fuori Ruolo. Per rientrare nei ruoli, sarà sufficiente ottemperare a quanto previsto agli artt. 152, 154, 155, 156 a condizione che il periodo fuori ruolo non sia superiore ai 5 anni, nel qual caso il Docente fuori ruolo dovrà affiancare un Docente operativo durante un'unità didattica di competenza.

Art. 158 - I Docenti devono:

158.1 - conoscere e accettare lo Statuto della F.I.S.E. e i suoi Regolamenti, dichiarando di essere consapevole che per mantenere lo status di Docente dovrà adeguarsi alle successive modifiche o integrazioni degli stessi;

158.2 - accettare di prestare la propria attività di Docente in ambito F.I.S.E. alle condizioni tecniche ed economiche previste da F.I.S.E.;

158.3 - accettare e rispettare il programma didattico federale e utilizzare il materiale didattico predisposto dalla Federazione, ove previsto;

158.4 - sottoscrivere il Codice Etico e Comportamentale

Art. 159 - L'inserimento di nuovi nominativi è possibile ove i candidati rispettino i requisiti di base sopra esplicitati; i curricula sono valutati e deliberati dal Consiglio Federale previa acquisizione del

parere della Commissione Formazione

Ai candidati è richiesto di:

159.1 - Affiancare un docente già in elenco durante un'unità didattica per cui si prevede l'abilitazione oppure concordata con la Commissione qualora possa accedere a più unità didattiche;

159.2 - Frequentare un corso indicato dalla Federazione per implementare le capacità di docenza;

159.3 – Superare un colloquio con la Commissione Formazione.

Al termine dell'iter il Consiglio Federale delibera l'inserimento del Docente negli appositi elenchi federali.

Art. 160 - Il requisito di cui all'art. 151 non è richiesto ai Docenti già inseriti negli elenchi federali alla data di approvazione del presente regolamento; la norma viene applicata retroattivamente, riconoscendo pertanto ai Docenti precedentemente inseriti negli elenchi federali di mantenere la nomina quale diritto acquisito, fermo restando il rispetto di quanto esplicitato agli artt. dal 152 al 158.

TITOLO XII **ESAMINATORI**

Art. 161 – Nomina Commissioni d'esame

161.1 - Per ogni sessione di esame gli esaminatori sono deliberati dal Consiglio Federale previa individuazione nell'apposito elenco approvato dal Consiglio stesso.

161.2 – In sede di nomina della Commissione d'esame è facoltà del Consiglio federale nominare una persona che abbia svolto anche il ruolo di docente come c.d. membro interno.

Art.162 – Gli esaminatori non possono esaminare, per il rilascio di qualsivoglia qualifica tecnica, cavalieri ai quali hanno impartito istruzione di durata non superiore a 4 giornate consecutive entro i 6 (sei) mesi antecedenti la data prevista l'esame inoltre, il loro status non deve ingenerare conflitti di interesse, reali o percepiti, pertanto, la presenza nella griglia della medesima associazione del candidato viene considerato conflitto di interesse: nel caso ciò si dovesse verificare, sono tenuti a non partecipare come componenti di tale commissione d'esame, ricusando la convocazione ovvero richiedendo tempestivamente al Dipartimento la propria sostituzione.

TITOLO XIII **NORMATIVA ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI**

Art. 163 - Gli Istruttori e Tecnici Federali per poter esercitare il ruolo loro riconosciuto da F.I.S.E. devono essere in possesso di tesseramento valido per l'anno in corso.

In particolare:

163.1 gli Istruttori possono effettuare annualmente il tesseramento istruttori, che li abilita all'attività di istruttore, oppure rinnovare l'autorizzazione a montare posseduta che li abilita contestualmente all'attività agonistica e all'attività professionale di Istruttore.

163.2 gli Operatori ed i Tecnici sono tenuti al rinnovo di un'autorizzazione a montare valida per l'anno in corso.

Art. 164 - L'Istruttore o Tecnico titolare ha la responsabilità nell'assistenza per l'attività sportiva del proprio all'allievo (in funzione di quanto dichiarato nella "griglia" dell'Ente presso la quale l'allievo ha la residenza sportiva) e lo accompagna in occasione di partecipazione dell'allievo a categoria o gara in Manifestazione sportiva sia essa ludica o agonistica; può delegare, (con espressa delega scritta consegnata alla Segreteria Sportiva della manifestazione), altro Istruttore o Tecnico con il 2° livello.

Art. 165 - Per poter operare, sia all'interno delle Ente affiliato/aggregato che nell'assistenza di allievi di qualsiasi fascia di età durante le manifestazioni e concorsi, l'Istruttore o Tecnico minimo di 2° livello (o Istruttore 1° livello N.R.) deve essere regolarmente presente nei Ruoli Operativi, ossia deve aver ottemperato ai seguenti impegni:

- a) essere in regola con il tesseramento come da precedente punto X
- b) essere in regola con quanto prescritto dal suo status in ordine all'obbligo di partecipare alle attività di formazione continua per come negli specifici programmi federali (c.d. aggiornamenti)

La mancata osservanza di quanto sopra, comporterà per l'istruttore o tecnico la sospensione dell'operatività del titolo riconosciuto da F.I.S.E.

Art. 166 - In caso vi siano più Istruttori o Tecnici indicati nella griglia dell'ente e conseguentemente indicati anche nella corrispondente scheda del tesseramento on-line, ognuno di essi ha facoltà di assistere nelle manifestazioni sportive gli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente in presenza di più istruttori o tecnici con i requisiti richiesti nella griglia dell'ente è necessario che all'atto delle iscrizioni, il Presidente dell' Ente indichi, a margine del nominativo del cavaliere junior, il nominativo dell'Istruttore o tecnico che lo assisterà nelle attività sportive durante la manifestazione, e specificamente in campo prova.

Art. 167 - L'Istruttore o tecnico federale deve, nell'attività professionale quotidiana e durante le manifestazioni, se non in tenuta da gara, indossare un corretto e decoroso abbigliamento (non è consentito indossare pantaloni corti, minigonne e canottiere, devono essere calzate scarpe chiuse), pena l'allontanamento disposto dalla Giuria. La stessa disposizione si applica alle persone ammesse al campo prova.

Si invitano gli Istruttori ed i Tecnici a tenere un comportamento corretto nei campi di prova, utilizzando un linguaggio tecnico ed evitando espressioni o toni non conformi.

Art. 168 - L'Istruttore o tecnico titolare dell'Ente affiliato – in coerenza a quanto dichiarato nella "griglia" dello stesso ente – può attribuire il Brevetto B agli allievi con residenza sportiva presso lo stesso ente, secondo le modalità previste dalla Disciplina delle Autorizzazioni a Montare in vigore.

Art. 169 - L'attività a cavallo di allievi Under 18 svolta in impianti di Ente affiliato, o in campi, aree aperte, e altri luoghi o impianti idonei all'esercizio di attività equestre, se nell'ambito di attività dallo stesso Ente organizzata e/o coordinata, deve essere assistita da un Istruttore o Tecnico, purché presente nominalmente nella griglia tecnica dell'Ente stesso.

Art. 170 - È responsabilità dell'Istruttore o Tecnico accertarsi che i propri allievi indossino l'abbigliamento previsto dai Regolamenti di disciplina sia nei campi di esercizio che nei campi di

gara, o comunque che montino a cavallo con le adeguate protezioni (casco o cap, corpetto protettivo se previsto, pantaloni da cavallo e stivali oppure jodhpurs e stivaletti o chaps).

Art. 171 - Ciascun Istruttore o Tecnico è responsabile del proprio status nei confronti dell'Ente affiliato o aggregato per il quale opera, e dei tesserati suoi allievi: il rispetto delle regole sopra enunciate rientra nei principi di correttezza ed etica professionale.

Art. 172 - Gli Istruttori e Tecnici provenienti da altre Federazioni, con l'equiparazione ai sensi della vigente normativa nazionale ed internazionale, acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei corrispondenti Istruttori di pari livello diplomati dalla F.I.S.E.

Art. 173 - Tutti gli Istruttori e Tecnici sono tenuti a conoscere, rispettare e sottoscrivere quanto previsto dal Codice Etico e Comportamentale, approvato dalla FISE e dal CONI, nonché i criteri di salvaguardia e tutela del benessere del cavallo.

Art. 174 - Warning Card

Al fine di sanzionare eventuali comportamenti scorretti degli Istruttori e Tecnici, è stata istituita la Warning Card, sotto forma di cartellino giallo, da utilizzare durante concorsi e stage per gli istruttori che:

- a) violano norme etiche in materia di comportamento.
- b) usano linguaggio, tono, atteggiamento, comportamento, non adeguato al decoro sia nei confronti di propri allievi, altri concorrenti, Ufficiali di Gara, addetti ai servizi, o comunque di qualsiasi altro soggetto coinvolto o presente alla manifestazione.
- c) non si presentano con un abbigliamento adeguato al proprio ruolo professionale.
- d) fanno oggetto di violenza sia i propri allievi sia terzi sia i cavalli od altri animali.
- e) impongono agli allievi esercizi non convenzionali (Es. Rollkur, sbarrare i cavalli) e che possano compromettere la sicurezza ed il benessere dei cavalli.
- f) sono protagonisti di comportamenti non conformi in generale.
- g) impartiscono istruzione inerente l'attività degli sport equestri in campo prova o comunque nell'ambito della Manifestazione Sportiva, senza essere in possesso di appropriata qualifica.
- h) accedono al campo prova senza adeguata qualifica, attestata dall'apposito tesserino istruttori.

174.1 - Tale warning card sarà comminata dal Presidente di Giuria e annotata nella sua relazione. Alla seconda infrazione, l'interessato sarà segnalato agli Organi di Giustizia. Sarà cura degli uffici federali riportare la segnalazione a carico dell'interessato.

174.2 - In ogni caso, la warning card non sostituisce l'eventuale segnalazione al competente Organo di Giustizia Federale per le attività di competenza.

Art. 175 - Per quanto non espressamente richiamato si rinvia al Codice Etico e di Comportamento e ad ogni regolamento federale.

TITOLO XIV OPERATORE LUDICO

PREMESSA

La qualifica di Operatore Ludico è comune ai processi formativi di tutti gli Istruttori e Tecnici della FISE, da conseguirsi preventivamente ed obbligatoriamente.

Art. 176 – Acquisizione della qualifica

La qualifica di Operatore Ludico si acquisisce attraverso la frequenza dell'Unità Didattica 1, al termine della quale si dovrà sostenere e superare una prova d'esame.

A coloro in possesso della qualifica di Operatore Tecnico Attività Ludica (OTAL) verrà riconosciuta su richiesta la qualifica di Operatore Ludico.

Art. 177 – Requisiti integrativi di ammissione all'iter formativo

Oltre a quanto disposto dagli artt. 104/106/Titolo II/Libro I, coloro che desiderano acquisire la qualifica di cui all'articolo precedente dovranno:

- a) essere in possesso del brevetto B di qualsiasi disciplina – non è prevista anzianità – debitamente rinnovato per l'anno in corso
- b) essere in possesso della licenza media e - se minorenni - autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.

Art. 178 – Percorso formativo

L'Unità Didattica 1 consiste nel seguente Percorso formativo:

TIME TABLE	ORE	LEZIONI	LOGISTICA
1° giornata	4	VETERINARIA e MASCALCIA – PRIMO SOCCORSO VET.	<i>Teoria e pratica in scuderia</i>
2° giornata	8	CENNI DI ETOLOGIA MANEGGIARE IL CAVALLO DA TERRA	<i>Teoria in aula – pratica in scuderia</i>
3° giornata	4	FISIOLOGIA ED EQUILIBRIO IN SELLA	<i>Teoria in aula</i>
	4	MESSA IN SELLA	<i>Pratica in campo</i>
4° giornata	8	PRATICA DI SCUDERIA	<i>Pratica in scuderia</i>
5° giornata	8	MESSA IN SELLA	<i>Pratica in campo</i>
6° giornata	4	PSICOLOGIA E PEDAGOGIA ETA' EVOLUTIVA	<i>Teoria in aula</i>
	4	GIORNATA INFORMATIVA DISCIPLINE NON OLIMPICHE	<i>Teoria in aula</i>
7°/8°/9°/10° giornata	32	ATTIVITA' LUDICA	<i>MATTINA: teoria in aula; comunicazione e promozione POMERIGGIO: pratica con pony e bambini con materiali idonei</i>

Art. 179 – Aspetti organizzativi

179.1 Si consiglia di seguire la sequenza di giornate suggerita

179.2 TUTOR: Istruttore federale minimo 3° livello

179.3 DOCENTI: Come da elenchi F.I.S.E. – psicologia: abilitati Docenti delle Scuole dello Sport regionali

179.4 Coloro in possesso di autorizzazione a montare di 2° grado possono frequentare le sole 4 giornate del Ludico.

179.5 Ogni partecipante al corso dovrà annotare su un quaderno il diario dell'attività svolta giornalmente durante il corso; tale diario dovrà essere presentato alla prova d'esame.

179.6 Gli animatori pony possono essere ammessi direttamente all'esame.

Art. 180 – Esame

L'esame è suddiviso in:

180.1 Prova teorica: Test sugli argomenti trattati nel corso: 50 domande a risposta multipla – i primi 5 errori generano una detrazione di 8 punti ciascuno, partendo dalla valutazione 100, come da seguente tabella:

nessun errore	100 punti
1 errore	92 punti
2 errori	84 punti
3 errori	76 punti
4 errori	68 punti
5 errori	60 punti
6 errori o più	Punteggio < 60 - Il test non è considerato positivo

180.2 Prova pratica: gestione del cavallo e pratica di scuderia e attività ludica, quest'ultima prova, ai fini della valutazione ha coefficiente doppio.

La commissione d'esame sarà composta dal tutor del corso e un tecnico dell'attività ludica presenti in appositi elenchi e indicati dal Comitato Regionale; gli adempimenti economici in capo alla commissione saranno a carico dei Comitati Regionali organizzatori.

Art. 181 – Competenze

L' Operatore Ludico svolge la propria opera nelle strutture sportive degli Enti affiliati o aggregati di qualsiasi tipologia, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico con idonea qualifica e presente nella "griglia" dell'ente affiliato o aggregato, con le seguenti mansioni:

181.1 - coadiuvare (non sostituire) l'Istruttore/tecnico all'interno dei centri ippici con particolare riferimento alla messa in sella, alla conduzione di riprese elementari di equitazione per principianti, controllo scuderie, assistenza mascalcia, primo soccorso veterinario, attività promozionale, ed utilizzo della metodologia ludica prevista nel programma di formazione;

181.2 - può affiancare l'Istruttore titolare al di fuori dell'Associazione di appartenenza solo ed esclusivamente per attività promozionali (che non comprendono i concorsi promozionali, ma giornate promozionali tipo Open day, progetti scuola, battesimi della sella), previa autorizzazione dell'istruttore/tecnico titolare.

182.3 – all' Operatore Ludico non è data possibilità, in nessun caso, di accesso ai campi di prova né ai campi gara, né di acquisire delega alcuna per operare al di fuori dell'ente presso il quale svolge la propria opera, fatta eccezione per il punto precedente.